

NORME INTERNE PER L'ACCESSO ALLE SALE STUDIO

Art. 1 Disposizioni generali

L'Ente per il Diritto allo Studio Universitario, di seguito denominato E.DI.S.U., mette a disposizione degli studenti universitari regolarmente iscritti, le proprie sale studio. Per accedere alle sale studio gli studenti devono essere muniti di libretto universitario o Athena Card da depositare all'entrata, dove verrà ritirato il pass di accesso. Una volta entrato nelle sale studio lo studente si impegna al rispetto delle presenti Disposizioni.

Art. 2 Norme

Lo studente, durante la permanenza nelle sale studio, è tenuto a mantenere un comportamento civile e fondato sul reciproco rispetto e deve evitare di disturbare gli altri studenti.

E' fatto divieto di:

1. Parlare ad alta voce;
2. Tenere posti occupati per altre persone. Lo studente munito di pass che intenda allontanarsi temporaneamente dall'edificio dovrà comunicare il proprio nominativo sia all'uscita che all'entrata e non potrà comunque assentarsi per oltre 30 minuti;
3. Fumare in tutti i locali dell'edificio, compresi i bagni;
4. Servirsi delle uscite di sicurezza, al di fuori dei casi di emergenza comprovati;
5. Consumare cibi e bevande all'interno dei locali destinati allo studio;
6. Abbandonare carte o altri rifiuti sui tavoli, per terra, sui davanzali e negli spazi esterni antistanti le sale;
7. Stazionare nelle scale, nei corridoi, nei bagni o sedersi sui davanzali delle finestre;
8. Mettere in atto comportamenti che danneggino le strutture e le attrezzature o ne pregiudichino l'uso e il decoro;
9. Tenere una condotta che rechi disturbo alla quiete o sia comunque in contrasto con le regole della civile convivenza.

Art. 3 Sanzioni

L'attuazione di comportamenti in violazione delle presenti Disposizioni o di altre eventuali disposizioni preventivamente rese note o dirette a garantire l'uso delle sale studio nonché a tutelare la civile convivenza degli studenti, comporta nei confronti dei trasgressori l'applicazione, previa audizione degli stessi, delle seguenti sanzioni:

1. Ammonizione
2. Esclusione temporanea dall'ingresso alle sale studio
3. Esclusione definitiva dall'ingresso alle sale studio

Art. 4 Ammonizione

Consiste in un richiamo scritto e motivato all'osservanza delle Disposizioni.

Art. 5 Esclusione

L'esclusione consiste nel divieto d'ingresso nelle sale studio. La durata dell'esclusione temporanea è determinata dall'Amministrazione tenendo conto della gravità dell'infrazione e della eventuale recidiva del trasgressore.

L'esclusione definitiva viene disposta nei confronti degli autori di violazioni particolarmente gravi e comporta la perpetua interdizione dall'ingresso nelle sale studio dell'Ente.

La sanzione verrà notificata agli Atenei di appartenenza per l'applicazione delle sanzioni disciplinari previste dai regolamenti.

Art. 6 Risarcimento del danno

Conformemente all'art. 2043 del Codice Civile, chiunque cagioni un danno alle strutture ed attrezzature delle sale studio è obbligato a risarcire il danno.

In tali casi l'Amministrazione procede alla quantificazione in termini monetari del danno subito, ed intima al responsabile di pagare la somma determinata entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.